

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON RIFERIMENTO A FIGURE DI DIRIGENTI MEDICI
 PER LA DURATA DI 5 MESI (MARZO – LUGLIO 2020) PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA COVID19.**

SVOLTA, AI SENSI DELL’ART 63 COMMA 2, LETT. C) E DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D. LGS N. 50/2016, CON MODALITÀ “RDO APERTA”
 CIG N. 824458706D

TABELLA I TRANCHE QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

NR. QUESITO	Quesito	Risposta
1.	<p>Si segnala che la figura richiesta, Dirigenti Medici Anestesisti, non è oggetto di somministrazione ai sensi della normativa vigente (comma 2 dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 ?non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali?). Pertanto, si chiede conferma che codesta spett.le Stazione Appaltante, anche in ragione del particolare momento storico che sta vivendo il nostro paese in forza dell’emergenza covid19, abbia verificato l’effettiva possibilità di procedere con la somministrazione richiesta, alla luce della normativa vigente.</p>	<p>L’azienda è ben consapevole dei limiti di legge e, conseguentemente, fino alla data odierna non ha mai attivato contratti di somministrazione per figure dirigenziali ma, tenuto conto, della situazione emergenziale COVID19 diffusa su tutto il territorio regionale e oramai nazionale, delle necessità di reperire figure idonee per le operazioni tipiche di rianimazione, stante la condizione accertata di “ Causa di forza maggiore” così come prevista dal nostro ordinamento, si ritiene di privilegiare la salute dei cittadini, così come sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana (art. 32 - <i>La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite</i>), come anche previsto anche dalla DGR n. XI/2903 del 2 marzo 2020, “Prime determinazioni per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid 19”, che al punto 1 a) del deliberato espressamente cita: “Di autorizzare le ASST e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico: a) al reclutamento straordinario di personale sanitario della dirigenza e del comparto per le esigenze di cui sopra (ndr.: riportate nella DGR in oggetto) con le seguenti modalità: assunzioni a tempo determinato, incarico libero-professionali, <i>ricorso ad agenzie interinali</i>, nonché</p>

RDO APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON RIFERIMENTO A FIGURE DI DIRIGENTI MEDICI PER LA DURATA DI 5 MESI (MARZO – LUGLIO 2020) PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA COVID19,

SVOLTA, AI SENSI DELL’ART 63 COMMA 2, LETT. C) E DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D. LGS N. 50/2016,
 CIG N. 824458706D

TABELLA I TRANCHE QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

		altre forme contrattuali previste dalla vigente legislazione per far fronte per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo”.
2.	Con riferimento alla formazione salute e sicurezza, in particolare da quanto disposto dall’art. 5 lettere g) f), nonché ai requisiti specifici di cui all’art.4, si chiede conferma che in tema salute e sicurezza l’unica formazione in capo all’Operatore aggiudicatario è la formazione generica. In considerazione infatti del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Pertanto, si chiede conferma che la formazione specifica in tema salute e sicurezza così come l’addestramento che ai sensi dell’art. art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, verrà eseguita da codesta spett.le Stazione Appaltante.	Si conferma che in tema salute e sicurezza l’unica formazione in capo all’Operatore aggiudicatario è la formazione generica. La formazione specifica sarà effettuata dalla stazione appaltante. Trattasi di refuso per cui si precisa che si è provveduto a caricare DUP corretto.
3.	Con riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori somministrati, si segnala che l’art. 34, comma 3, del d.lgs n. 81/2015 prevede “Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”. Tale elemento distingue la somministrazione di lavoro dall’appalto, pertanto si chiede conferma che	Si conferma che è un refuso per cui si precisa che si è provveduto a caricare DUP corretto.

RDO APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON RIFERIMENTO A FIGURE DI DIRIGENTI MEDICI PER LA DURATA DI 5 MESI (MARZO – LUGLIO 2020) PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA COVID19,

SVOLTA, AI SENSI DELL’ART 63 COMMA 2, LETT. C) E DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D. LGS N. 50/2016,
 CIG N. 824458706D

TABELLA I TRANCHE QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

	quanto la procedura di gara richiama l’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e parla di “il Medico Competente dell’Utilizzatore”, nonché le disposizioni di cui all’art.7 (in particolare dalla lettera j) e seguenti) si tratta di un refuso in quanto la disposizione richiamate sono incompatibile con il regime della somministrazione.	
4.	Con riferimento al giudizio di idoneità alla mansione rilasciato dal Medico Competente nonché alle altre disposizioni circa la sorveglianza sanitaria (come previsto dai requisiti specifici di cui all’art. 4 e all’art. 7 lettera j), si segnala che, ai sensi dell’art. 22, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi di confermare che eventuali visite mediche anche in fase pre-assuntive, nonché la sorveglianza sanitaria saranno effettuate da Codesta stazione appaltante nell’ambito del proprio protocollo sanitario.	Si conferma che la visite assuntive, nonché la sorveglianza sanitaria saranno effettuate da Codesta stazione appaltante
5.	Con riferimento all’art. 9 ed all’art. 15, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.”. Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che la copertura assicurativa di cui all’art. 15 nonché eventuali responsabilità civile dell’agenzia aggiudicataria si riferiscano solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai	Si conferma. Trattasi di refuso per cui si precisa che si è provveduto a caricare DUP corretto.

RDO APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON RIFERIMENTO A FIGURE DI DIRIGENTI MEDICI PER LA DURATA DI 5 MESI (MARZO – LUGLIO 2020) PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA COVID19,

SVOLTA, AI SENSI DELL’ART 63 COMMA 2, LETT. C) E DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D. LGS N. 50/2016,
 CIG N. 824458706D

TABELLA I TRANCHE QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

	dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati, come da normativa vigente.	
6.	Con riferimento all'art. 23 del Capitolato si chiede conferma che, previa disponibilità dell'operatore aggiudicatario collaborare per la migliore gestione degli scioperi, il piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali dovrà essere curato da codesta spett.le Stazione Appaltante e non dall'Agenzia in quanto il servizio di pubblica utilità resta inderogabilmente in capo all'Ente Pubblico.	Si conferma che i servizi essenziali, in caso di sciopero, sono garantiti ai sensi della L. 146/90 e da relativo contrattazione di categoria, secondo il piano operativo predisposto dall'Azienda. Trattasi di refuso per cui si è provveduto a caricare DUP corretto
7.	Con riferimento alle penali, previste dall'art. 25, si segnala che i lavoratori richiesti non appaiono oggetto della somministrazione (comma 2 dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 ?non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali?). Pertanto, fermo il rispetto delle tempistiche della procedura dettate anche dall'emergenza covid19, alla luce dell'estraneità delle figure richieste dall'attività ordinaria delle Agenzie per il Lavoro si chiede di rivedere le penali e valutare l'opportunità di rimuoverle.	Si è provveduto a riformulare l'articolo

RDO APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON RIFERIMENTO A FIGURE DI DIRIGENTI MEDICI PER LA DURATA DI 5 MESI (MARZO – LUGLIO 2020) PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA COVID19,

SVOLTA, AI SENSI DELL’ART 63 COMMA 2, LETT. C) E DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D. LGS N. 50/2016,
 CIG N. 824458706D

TABELLA I TRANCHE QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

<p>8.</p>	<p>il CCNL che verrà utilizzato per la somministrazione è quello del comparto Sanità? A quale livello verranno assunte le risorse oggetto del presente appalto? Il moltiplicatore, su quale base dovrà essere applicato? Sui 28,32€, su 31,06€ oppure sui 48,88€ (28,32 + 2,74 + 17,82)?</p>	<p>Quanto all’applicazione del moltiplicatore, Vi confermiamo che esso dovrà essere applicato alla retribuzione lorda oraria che Vi è stata fornita, ossia al parametro di €.28,32. Al fine della corretta gestione del calcolo del moltiplicatore, Vi confermiamo che esso dovrà tenere conto di tutti i fattori che caratterizzano il costo del lavoro, così come considerati ed elencati senza pretesa di esaustività nell’articolo 8 del Documento Unico di Procedura. Nella sostanza, il moltiplicatore dovrà fornire il rapporto che lega l’importo della retribuzione lorda (fornito dal capitolato) con l’importo di costo complessivo dell’ora lavorata, tenendo conto che nessun altro compenso sarà dovuto per alcuna altra voce (ad alcun titolo) legata alla prestazione lavorativa, che non sia legata alle ore di presenza. Non saranno quindi ammessi compensi aggiuntivi per esempio per festività, per ferie o permessi, o per lavoro festivo, ecc., la cui incidenza dovrà essere considerata e stimata nella quantificazione del moltiplicatore. L’unica deroga a quanto sopra è costituita dalle indennità di turno, che vengono determinate a consuntivo e quantificate applicando il medesimo moltiplicatore sugli importi forniti dallo stesso articolo 8. Volendo esemplificare ai fini della massima chiarezza, il calcolo sarà effettuato come segue.</p> <p>Esempio: Anestesista che ha lavorato quaranta ore con un turno notturno di otto ore:</p> <p>(ore 40,00 * X (=moltiplicatore) * €.28,32= €._____) + (n°turni</p>
-----------	--	---

RDO APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON RIFERIMENTO A FIGURE DI DIRIGENTI MEDICI PER LA DURATA DI 5 MESI (MARZO – LUGLIO 2020) PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA COVID19,

SVOLTA, AI SENSI DELL’ART 63 COMMA 2, LETT. C) E DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D. LGS N. 50/2016,
CIG N. 824458706D

TABELLA I TRANCHE QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

		1 * X (=moltiplicatore) * €.17,82= €._____)= €._____, che rappresenterà l’importo da fatturare per il servizio
--	--	--

16/03/2020